



*Consiglio regionale della Calabria*

Proposta di legge recante: **“Modifiche alla LEGGE REGIONALE N. 28 del 11 luglio 1986 (Ricezione turistica all'aria aperta)**, di iniziativa dei **Consiglieri Antonello Talerico, Giuseppe Neri, Ferdinando Laghi, Luciana De francesco, Antonio Lo Schiavo e Katya Gentile**.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il settore della ricettività turistica all'aria aperta si è caratterizzato negli anni per una crescita dinamica sia della domanda che del fatturato, anche in considerazione della varietà e qualità dei servizi proposti, così come si sono affermati nuovi modelli di sviluppo e forme innovative di offerta.

Questa evoluzione generale evidenzia la crescente importanza che il settore sta assumendo con conseguenti ricadute sul territorio e benefici per le attività produttive.

Difatti, un impianto legislativo ben costruito non è solo una norma di settore, ma anche un potente strumento di sviluppo.

L'attuale disciplina normativa è contenuta nella legge regionale n. 28 del 1986 “Ricezione turistica all'aria aperta”, risalente ad oltre 38 anni fa e, pertanto, non ancora uniformata alle evoluzioni normative nazionali, né sotto il profilo della semplificazione amministrativa, né contemplando le attuali tendenze del mercato e le specifiche caratteristiche delle imprese.

Basti considerare che la normativa richiamata nell'attuale legge Regionale è stata abrogata ed attualmente la disciplina nazionale di riferimento è contenuta nel D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79.

Tanto premesso, è evidente che una normativa di settore adeguata risponde non solo alle esigenze di mercato, ma soprattutto è in linea con gli impianti normativi nazionali in tema di turismo, edilizia e ambiente.

Difatti, l'assenza di uno strumento normativo ha di fatto costituito un profondo *gap* competitivo e qualitativo per le imprese operanti sul territorio, rispetto alle altre imprese del comparto operanti in altre regioni d'Italia.

In questi ultimi anni questa condizione si è ulteriormente aggravata, atteso che l'inadeguatezza della Legge Regionale del 1986, non solo limita fortemente ogni modalità di sviluppo del settore rendendolo il fanalino di coda dell'intera nazione, ma rischia di compromettere l'operatività e la gestione delle imprese, rendendole esposte a difformità normative ed amministrative con possibili effetti sanzionatori, ivi compresa la chiusura delle stesse.

In particolare, in tema di urbanistica, edilizia ed ambiente, la mancata correlazione tra la norma regionale e quanto previsto dal testo unico dell'edilizia, rischia di generare il collasso di un intero comparto turistico.

Infatti, l'art.3 c. 1, lett. e5) del Testo unico dell'edilizia permette l'installazione come edilizia libera delle tende e delle unità abitative mobili nelle strutture turistico ricettive all'aria aperta in linea con la relativa normativa regionale: tuttavia la totale assenza di tali riferimenti nella legge REGIONALE N. 28 del 11 luglio 1986 rende inapplicabili queste disposizioni, ponendo le imprese in una condizione di “estremo rischio sanzionatorio e di chiusura delle attività”.

Occorre anche evidenziare che in una logica di riqualificazione e ammodernamento delle strutture ricettive, non vi è neanche la possibilità di partecipazione alle politiche di sviluppo ed incentivazione previste dal PNRR, in quanto la mancata regolamentazione regionale non permette alle imprese di partecipare ai bandi per le agevolazioni previste, in particolar modo per l'accesso ad agevolazioni e finanziamenti relativi alle ristrutturazioni e riqualificazioni, la dotazione di nuovi mezzi mobili di pernottamento, le procedure di abbattimento delle barriere architettoniche e le attività di efficientamento energetico.

Cosicché, in considerazione dei tempi di emanazione della riforma organica della normativa regionale ed al fine di mettere in condizione le imprese del comparto all'avvio della stagione turistica, sarebbe di estrema urgenza una immediata integrazione dell'attuale legge nel settore dell'ospitalità all'aria aperta.

Con la presente proposta di legge, infatti, si intende modificare ed integrare la Legge n. 28 del 11 luglio 1986, al fine colmare questo vuoto normativo in attesa di una più ampia ed organica riforma, adeguandone il contenuto alla normativa nazionale di settore.

**L'art. 1 della presente proposta di legge** introduce il concetto di "strutture turistiche all'aria aperta" quale categoria più ampia dei campeggi e i villaggi turistici, che ne rappresentano una specificazione.

Viene integrata la definizione di "campeggi" intesi come complessi "turistico ricettivi" e non solo "ricettivi" aperti non solo ai turisti provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto, ma anche di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, sebbene in minor misura non eccedente il 50 per cento della superficie complessiva della struttura,

Viene integrata la definizione di "villaggi turistici" intesi come gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ed in minor misura, purché non eccedente il 50 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

Viene modificata la definizione di "villaggio-campeggio" o "villaggio-camping" stabilendo che sono tali le strutture che possiedono congiuntamente, senza alcun limite di prevalenza, le caratteristiche proprie del campeggio e del villaggio turistico.

Vengono specificate quali siano le unità abitative (tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili e simili in qualità di strutture non permanentemente infisse al suolo) e le installazioni (pertinenze e accessori quali preingressi e cucinotti complementari alle unità abitative) di cui i campeggi ed i villaggi turistici possono disporre ai fini dell'offerta di ricettività. Si prevede, inoltre, che le predette unità abitative e le installazioni, in quanto strutture mobili, con determinate caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive, rientrino nell'ambito dell'edilizia libera e non costituiscano attività rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi.

Anche per la trasformazione da una tipologia di struttura ricettiva all'aria aperta ad un'altra (campeggio, villaggio turistico) ovvero il passaggio da una determinata classificazione della struttura ad un'altra (stelle), si prevede che non assuma rilevanza urbanistica ed edilizia purché, sotto quest'ultimo aspetto, non si tratti di interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio.

E' stato previsto, inoltre l'affitto delle piazzole o delle unità abitative mobili per periodi pluriennali determinati da parte dei clienti stagionali che ne sono provvisti oppure sprovvisti.

Viene altresì previsto che i servizi (ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari; attrezzature sportive e ricreative ecc.), ma anche attività di centro benessere dei complessi turistici, in proporzione alla loro capacità ricettiva, possano essere fruibili non solo dalle persone alloggiate ma anche dal pubblico.

Si conferma il contenuto del *comma 10 bis* - per come inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 26 maggio 2023, n. 24 e successivamente modificato dalla legge regionale n.14 del 2024 - che diventa il comma 8, nonché il contenuto dei commi da 8 a 13, che prendono la numerazione da 12 a 16.

**Il comma 16 dell'art. 1 così come modificato dalla presente proposta di legge** fa riferimento a **quattro allegati** contrassegnati rispettivamente con i **nn. 1,2,3 e 4** che **sostituiscono i precedenti allegati contrassegnati con le lettere A,B,C e D.**

**Gli articoli da 2 a 16 della presente proposta di legge** riformano gli articoli 2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19 della Legge Regionale N. 28/1986 al fine di adeguare l'articolato normativo nel suo complesso, non solo alla legislazione Nazionale sul Turismo, ma anche in materia di Urbanistica ed Edilizia; sono stati anche aggiornati gli importi della sanzioni amministrative già previste per le violazioni delle prescrizioni impartite, oltre a prevedere una nuova sanzione per l'ipotesi di mancato rispetto della percentuale di prevalenza del 50% riferita alla tipologia di struttura ricettiva di cui all'art. 1.

**L'art. 16 della presente proposta di legge** introduce nella Legge Regionale N.28/1986 l'art. 20 rubricato "disposizioni transitorie".

**L'art. 17 della presente proposta di legge** abroga gli articoli 7,15 e 17 della Legge Regionale n. 28/1986.

**L'art. 18 della presente proposta di legge** reca la norma di invarianza finanziaria.

**L'art. 19 della presente proposta di legge** stabilisce l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, in quanto contiene disposizioni a carattere ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1.	Non comporta spese in quanto indica l'oggetto delle disposizioni normative	//	//	//
2.	Non comporta spese in quanto reca la clausola di neutralità finanziaria	//	//	//
3.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//
4.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//
5.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//
6.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//
7.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//
8.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//
9.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//

10.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//
11.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//
12.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//
13.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//
14.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//
15.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//
16.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//
17.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//
18.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//
19.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//
20.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
//	//	//	//
<b>Totale</b>	//	//	//

**Art. 1**  
**(modifiche all'art. 1 della L.R. n. 28/1986)**

**L'art. 1 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986, viene sostituito dal seguente:**

*“ARTICOLO 1*  
*(oggetto della legge)*

1. La presente legge disciplina le strutture turistiche all'aria aperta quali i campeggi e i villaggi turistici.
  2. Sono campeggi i complessi turistico ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto, ed in minor misura, purché non eccedente il 50 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
  3. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, di turisti prevalentemente sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ed in minor misura, purché non eccedente il 50 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
  4. Assumono la denominazione di “villaggio-campeggio” o “villaggio-camping” le strutture che possiedono congiuntamente, senza alcun limite di prevalenza, le caratteristiche proprie del campeggio e del villaggio turistico.
  5. I campeggi ed i villaggi turistici possono disporre ai fini dell'offerta di ricettività:
    - a) delle seguenti unità abitative:  
tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili e simili in qualità di strutture non permanentemente infisse al suolo. Tali strutture, anche se autorizzate alla collocazione continuativa, devono mantenere in funzione i sistemi di rotazione ed avere tutti gli allacciamenti alle reti tecnologiche, effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento.
    - b) delle seguenti installazioni:  
pertinenze e accessori quali preingressi e cucinotti complementari alle unità abitative di cui alla lettera a) non permanentemente infissi al suolo e costituiti anche da verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno per le persone, dette installazioni devono essere realizzate con materiali leggeri e smontabili. I cucinotti possono essere installati all'interno del preingresso o in posizione limitrofa all'unità abitativa o in altro spazio della piazzola, purché costituiti da materiale leggero e removibile. In assenza di preingresso o di cucinotto è consentita, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, l'installazione di punti cottura nelle piazzole. È facoltà del titolare o gestore della struttura consentire o meno l'installazione di preingressi, cucinotti e punti cottura, da parte degli ospiti e garantire il decoro e le omogeneità degli stessi.
  6. Nelle strutture turistiche ricettive all'aria aperta, le tende, ancorché attrezzate, e le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, installati dal gestore o da terzi, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, e che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti, rientrano nell'ambito dell'edilizia libera e non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi, in quanto strutture mobili e caratterizzate:
    - a) dal loro posizionamento, da parte dell'ospite che ne è provvisto, nelle aree autorizzate;
    - b) dal loro posizionamento, da parte del titolare o gestore per gli ospiti che ne sono sprovvisti, nelle aree autorizzate per l'intero periodo di permanenza del complesso ricettivo sul territorio.
- Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente installati, dislocati e variati di posizione anche all'interno delle medesime piazzole e destinati ad essere rimosse alla cessazione definitiva dell'azienda turistico ricettiva.

7. L'installazione delle reti tecnologiche e di manufatti interni alle strutture ricettive a servizio delle piazzole non sono soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, purché connessi alle reti comunali o a un depuratore della struttura stessa e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

8. Nelle strutture ricettive stagionali all'aria aperta, durante il periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti nonché di loro pertinenze ed accessori, installate a cura della gestione o proprie dei residenti stagionali, purché siano mantenute nelle medesime piazzole o collocate in apposite piazzole che non possono occupare più del 30 per cento della superficie complessiva autorizzata

9. La trasformazione da una tipologia di struttura ricettiva all'aria aperta ad un'altra (campeggio, villaggio turistico) ovvero il passaggio da una determinata classificazione della struttura ad un'altra (stelle), non assume rilevanza urbanistica ed edilizia purché, sotto quest'ultimo aspetto, non si tratti di interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio.

10. È consentita nei campeggi, villaggi turistici e nei villaggi camping, l'affitto delle piazzole o delle unità abitative mobili che insistono sulle medesime come: case mobili, roulotte, maxi caravan, tende o carrelli tenda, per periodi pluriennali determinati da parte dei clienti stagionali che ne sono provvisti oppure sprovvisti.

11. I complessi turistici di cui al presente articolo possono o devono, a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative ed altri servizi accessori in seguito elencati, in proporzione alla loro capacità ricettiva, sia per le persone alloggiate che al pubblico. È altresì consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.

12. Il titolare o il gestore del complesso non può tuttavia imporre agli ospiti l'uso dei servizi e degli impianti di cui sopra.

13. Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con strutture ricettive e stabilimenti balneari, disciplinati da altra normativa.

14. È vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:

- soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle autorità competenti;
- soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista. Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri cento ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica.

15. È altresì vietato campeggiare e/o soggiornare, nonché consentire di campeggiare e/ o soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonché sugli arenili.

16. I complessi di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati negli allegati 1,2,3,4 che fanno parte integrante della presente legge”

## **Art. 2**

**(modifiche all'art. 2 della L.R. n. 28/1986)**

**L'art. 2 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986, viene sostituito dal seguente:**

### **“ARTICOLO 2**

**(Norme urbanistiche e titolo abilitativo edilizio)**

1. I complessi ricettivi di cui all' art. 1 della presente legge devono essere realizzati nelle aree appositamente individuate negli strumenti urbanistici comunali.
2. In caso di trasformazione della struttura ricettiva in altra prevista dalla presente legge o dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983, la rimozione del vincolo di destinazione sarà contestuale al rilascio dell'autorizzazione per l'entrata in servizio della nuova struttura ricettiva.
3. Nel caso in cui insediamenti ricettivi, già autorizzati e in attività, insistono su un'area dallo strumento urbanistico destinata ad uso diverso dalla ricettività produttiva turistica, i Comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente, avvalendosi della procedura

*semplificata della conferenza di servizi prevista dall'art. 14 della l.r. 19/02 e dall'art. 14 e seguenti della l. 241/90, nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, al fine di poter destinare le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi all'aria aperta, previa apposita delibera del Consiglio comunale che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale vigente.*

4. *In sede di formazione di detta variante, alle aree già in uso ed autorizzate nella licenza di esercizio dei complessi già funzionanti, possono, altresì, essere aggiunte aree ad esse adiacenti, nella misura massima del 20% della superficie attuale del complesso, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge, con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio, al fine di non sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e in attività.*
5. *In caso di inadempienza da parte del Comune, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo a mezzo di commissari ad acta nominati per l'espletamento degli adempimenti amministrativi di competenza comunale con oneri a carico degli enti inadempienti.*
6. *L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinato al rilascio di titolo abilitativo edilizio ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione. Tali oneri dovranno essere determinati anche per l'eventuale urbanizzazione delle piazzole attrezzate per il posizionamento dei mezzi mobili di pernottamento di cui all'art.1 della presente legge; tali mezzi e loro pertinenze e accessori, ai sensi del d.p.r. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e.5), sono da considerarsi edilizia libera e non sono oggetto di determinazione di oneri concessori.*
7. *Ai fini della determinazione del costo di costruzione, l'indice di fabbricabilità fondiaria, fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è determinato secondo i principi sanciti dall'articolo 16 del d.p.r. 380/01 determinati i criteri di valutazione dei costi di costruzione.*
8. *L'ampliamento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, già autorizzati e funzionanti all'atto della sua entrata in vigore, è subordinato al rilascio del titolo abilitativo edilizio, dell'avvenuto e relativo pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché dei costi di costruzione.*
9. *I titolari di complessi ricettivi, già autorizzati e funzionanti, privi di titolo abilitativo edilizio, devono adeguarsi alle norme previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni sulla sanatoria delle opere di edilizia abusiva.*
10. *Le funzioni amministrative relative alla realizzazione ed alla gestione di campeggi e di villaggi turistici su aree demaniali, fatte salve le competenze della Regione, sono esercitate dai Comuni"*

### **Art. 3**

#### **(modifiche ed integrazioni all'art. 3 della L.R. n. 28/1986)**

1. **Il comma 4 dell'art. 3 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 viene modificato ed integrato come segue:**

*"4. La domanda deve essere corredata da:*

- 1) *una relazione illustrativa con indicate:*
  - *le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso da quello di proprietà, possa provare di avere la libera ed assoluta disponibilità del suolo;*
  - *la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;*
  - *ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;*
- 2) *la prova della libera ed assoluta disponibilità del suolo interessato all'allestimento, la cui superficie non potrà essere, comunque, inferiore a quanto previsto per i diversi livelli di tipologia e classificazione di cui agli allegati tecnici della presente legge;*
- 3) *la richiesta di titolo abilitativo edilizio, di eventuale nulla - osta agli effetti paesaggistici, nonché di parere favorevole della Sovrintendenza alle Belle Arti ed antichità competente per territorio;*
- 4) *la seguente documentazione tecnica:*

- fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, vidimato dall' Ufficio tecnico comunale, con indicazione delle particelle fondiari interessate;
  - planimetria generale in scala idonea, e comunque non inferiore a 1: 500, ad individuare la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi compresi i settori nei quali ricadono le piazzole e le unità abitative, la viabilità interna, i parcheggi, le recinzioni, le attrezzature sportive, i centri commerciali ed altre dotazioni di varia natura;
  - elaborati esecutivi degli impianti fissi, completi di progetto dell'impianto di sedimentazione e smaltimento dei rifiuti liquidi in base alla normativa in vigore, nonché degli impianti antincendio ai sensi della vigente normativa in materia, di erogazione dell'acqua potabile e non potabile, dell'impianto elettrico;
- 5) indicazione della categoria di classificazione a stelle che il complesso può conseguire, tenuto conto dei requisiti previsti e risultanti dalla domanda e dagli elaborati tecnici"
- 2. Il comma 6 dell'art. 3 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 viene integrato come segue:**  
*"6. Il provvedimento del Comune, in relazione al nulla – osta per la costruzione di un nuovo complesso ricettivo, deve essere adottato entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC".*
- 3. Nel comma 7 dell'art. 3 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 la locuzione "della concessione edilizia" viene sostituita da "del prescritto titolo abilitativo edilizio".**

#### **Art. 4**

#### **(modifiche ed integrazioni all'art. 4 della L.R. n. 28/1986)**

**Nell'art. 4 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 la locuzione "della concessione edilizia" viene sostituita da "del titolo abilitativo edilizio" ed il termine "Sindaco" viene sostituito da "Comune".**

#### **Art. 5**

#### **(modifiche ed integrazioni all'art. 5 della L.R. n. 28/1986)**

- 1. Il comma 1 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 viene modificato ed integrato come segue:**  
*"1. L'esercizio delle attività turistico ricettive di cui all'art.1 è subordinato alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e prevista dall'all. A, n. 4.75 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, presso lo sportello unico per le attività ricettive/produttive (SUAR/SUAP), ove costituito, del comune competente in cui la struttura è situata.  
 Se la struttura ricettiva è situata in un comune presso cui il SUAR/SUAP non è costituito, la SCIA è presentata all'ufficio comunale competente in materia di attività produttive.  
 La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla tipologia e classificazione di appartenenza sulla base dei requisiti previsti dagli allegati tecnici della presente legge, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.  
 La modulistica predisposta dal comune dovrà essere conforme al modello di "SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA" (Sez. I, Tabella A, d.lgs. n.222/2016) adottato ai sensi dell'art.1 (Modulistica unificata e standardizzata e relative specifiche tecniche) dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI del 17 aprile 2019".*
- 2. Il comma 2 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 viene modificato ed integrato come segue:**  
*"2. La SCIA abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo e sportivo, di attività commerciali e di somministrazione, per le quali è fatto salvo il rispetto della".*
- 3. Il comma 3 dell' art. 5 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 viene modificato ed integrato come segue:**

*“3. Nel rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolare delle modalità stabilite dall’art.1 e dagli allegati tecnici della presente legge, la presentazione della SCIA abilita, qualora il titolare o il gestore lo richieda, le strutture ricettive ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l’esercizio delle attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.*

**4. Il comma 4 dell’ art. 5 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 viene modificato ed integrato come segue:**

*“4. Nel caso in cui sia necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio di cui all’articolo 2, la SCIA è integrata con la relativa richiesta, accompagnata dalla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, nonché dalla planimetria che individui la localizzazione dei servizi, delle unità abitative fisse aventi titolo edilizio, e degli allestimenti di varia natura, comprensiva dell’indicazione delle piazzole”.*

**5. Il comma 5 dell’art. 5 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 viene modificato ed integrato come segue:**

*“5. Per le attività turistico ricettive a carattere stagionale, di cui all’art. 11, non è necessario ripresentare la SCIA a seguito della chiusura e riapertura stagionale delle attività, ad eccezione nel caso in cui siano intervenute variazioni societarie, strutturali, funzionali o di classificazione”.*

**6. I commi 6,7,8 e 9 dell’art. 5 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono abrogati.**

**Art. 6**

**(modifiche ed integrazioni all’art. 6 della L.R. n. 28/1986)**

**1. I commi 1,2,3,4,5,6,7 dell’art. 5 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono modificati ed integrati come segue:**

*“1. I complessi ricettivi all’aria aperta di cui all’ art. 1 della presente legge, in base ai requisiti complessivamente richiesti dagli allegati tecnici che fanno parte integrante di essa, sono classificati, nell’interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, nelle seguenti categorie per ciascun tipo di struttura ricettiva:*

*1) con cinque, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi;*

*2) con cinque, quattro stelle, tre stelle, due stelle i villaggi turistici ed i villaggi - camping.*

*2. La classificazione è obbligatoria, eccezion fatta per le aree di sosta di cui all’ art. 1 della presente legge ed organizzate da Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all’aria aperta.*

*3. La classificazione delle strutture e la conseguente attribuzione delle stelle sono effettuate dalla Regione ovvero dalla Città metropolitana di Reggio Calabria se l’esercizio ricettivo ricade nell’area geografica di competenza di quest’ultima, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), previa richiesta di classificazione, per il tramite della SCIA presentata al SUAP del comune di competenza, valutata secondo gli standard relativi alle differenti tipologie e classificazione definite negli allegati tecnici della presente legge”.*

*4. La Regione, ovvero la Città metropolitana di Reggio Calabria se l’esercizio ricettivo ricade nell’area geografica di competenza di quest’ultima, provvede alla verifica dei requisiti di classificazione dichiarati, a seguito della ricezione della SCIA da parte del SUAP comunale, previa istruttoria amministrativa ed eventualmente sopralluogo effettuato presso la struttura ricettiva.*

*5. La Regione, ovvero la Città metropolitana di Reggio Calabria se l’esercizio ricettivo ricade nell’area geografica di competenza di quest’ultima, provvede alla verifica dei requisiti di classificazione dichiarati, a seguito della ricezione della SCIA da parte del SUAP comunale, previa istruttoria amministrativa ed eventualmente sopralluogo effettuato presso la struttura ricettiva.*

*6. La Regione esercita la funzione di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di classificazione, effettuando sopralluoghi periodici. La Regione può chiedere, previa motivazione, al SUAP comunale competente di attivare specifici controlli presso altre autorità.*

*7. La Regione effettua verifiche e sopralluoghi su propria iniziativa o a seguito di segnalazioni da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria, di enti pubblici ovvero di associazioni per la tutela dei diritti del consumatore”.*

**2. I commi 8 e 9 dell’art. 6 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono abrogati.**

**3. Il comma 10 è modificato ed integrato come segue:**

*“10. E’ fatto obbligo di esporre ben visibile all’ingresso di ciascun complesso e nell’Ufficio di Direzione, sui cartelli stradali pubblicitari, in manifesti e locandine, la tipologia di attività ed il segno distintivo corrispondente al numero*

delle stelle assegnate e di segnarlo nelle guide turistiche specializzate italiane ed estere-, nel sito internet della struttura ricettiva, nei portali Internet di promozione e commercializzazione, nei profili social”.

- 4. I commi 11,12,13,14,15 dell’art. 6 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono abrogati.**

#### **Art. 7**

**(modifiche ed integrazioni all’art. 8 della L.R. n. 28/1986)**

- 1. Il comma 1 dell’art. 8 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono modificati ed integrati come segue:**

*“1. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all’ art. 1, già autorizzati e fin attività , sono tenuti a presentare presso lo sportello unico per le attività ricettive/produttive (SUAR/SUAP), ove costituito, del comune competente in cui la struttura è situata, o se la struttura ricettiva è situata in un comune presso cui il SUAR/SUAP non è costituito, all’ufficio comunale competente in materia di attività produttive, la SCIA di cui all’art. 5 nei tempi e nei modi indicati dall’art.18 della presente legge”.*

- 2. Il comma 2 dell’art. 8 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 viene abrogato.**

- 3. Il comma 3 dell’art. 8 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 viene modificato ed integrato come segue:**

*“2. Nel caso in cui complessi già autorizzati e in attività all'entrata in vigore della presente legge non raggiungano il 75% dei requisiti obbligatori previsti per la categoria richiesta, la struttura ricettiva mantiene la classificazione precedentemente assegnata, procedendo altresì con quanto previsto dall’art. 18 della presente legge limitatamente all'anno successivo e per altri due anni entro i quali dovranno concludersi gli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi per la categoria richiesta, pena la decadenza e la revoca dell'autorizzazione o l'attribuzione di categoria inferiore”*

#### **Art. 8**

**(modifiche ed integrazioni all’art. 9 della L.R. n. 28/1986)**

- 1. I commi 1,2,3,4,5 dell’art. 9 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono modificati ed integrati come segue:**

*“1. La classificazione periodica dei complessi avviene, di norma, ogni cinque anni, a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge.*

*2. A tale scopo, il titolare o gestore fa pervenire alla Regione ovvero dalla Città metropolitana di Reggio Calabria se l’esercizio ricettivo ricade nell’area geografica di competenza di quest’ultima, entro il semestre precedente quello di scadenza, la documentazione dei requisiti posseduti ai fini della classificazione.*

*3. La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi è adottata, per iniziativa di parte, quando si verifici un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare la richiesta di passaggio ad una superiore categoria di classifica.*

*4. La nuova categoria di classificazione opera dall'anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento.*

*5. La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, può essere adottata, d'ufficio, quando si verifici un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare l'assegnazione di una categoria di classifica inferiore a quella precedentemente posseduta”.*

- 2. Il comma 7 dell’art. 9 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono modificati ed integrati come segue:**

*“7. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle aree individuate negli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e destinate a zone di produttività turistica”*

#### **Art. 9**

##### **(modifiche ed integrazioni all'art. 10 della L.R. n. 28/1986)**

- 1. Il comma 4 dell'art. 10 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono modificati ed integrati come segue:**

*"4. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso di regolare titolo abilitativo, ove previsto, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità in solido di garantire agli addetti l'applicazione organica delle normative di legge e contrattuali del settore del turismo nonché la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi con il livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.*

- 2. Il comma 9 dell'art. 10 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono modificati ed integrati come segue:**

*"9. Copia della polizza assicurativa deve essere allegata alla SCIA di cui all'articolo 5 della presente legge".*

- 3. Il comma 13 dell'art. 10 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 è abrogato.**

#### **Art. 10**

##### **(modifiche ed integrazioni all'art. 11 della L.R. n. 28/1986)**

- 1. I commi 1,2,3 dell'art. 11 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono modificati ed integrati come segue:**

*"1. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.*

*2. È consentita, comunque, a scelta del gestore, la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo complessivo non superiore a quattro mesi all'anno, purché opportunamente segnalata nelle insegne del complesso e nelle guide specializzate italiane ed estere., nonché nel sito internet della struttura ricettiva e negli eventuali profili web e social.*

*3. La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore, fino ad un massimo di sei mesi è ammessa per fondate ragioni, è soggetta ad autorizzazione del Comune ed è comunque prorogabile una sola volta per i restanti sei mesi successivi e sempre per fondati motivi di forza maggiore.*

- 2. Il comma 5 dell'art. 11 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono modificati ed integrati come segue:**

*"5. Le date di apertura e di chiusura dovranno essere dichiarate attraverso la SCIA di cui all'articolo 5 della presente legge, nonché indicate nel sito internet della struttura ricettiva e negli eventuali profili web e social".*

#### **Art. 11**

##### **(modifica all'art. 12 della L.R. n. 28/1986)**

**L'art. 12 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 è sostituito dal seguente:**

#### **"ARTICOLO 12**

##### **(Finalità statistiche e comunicazioni di pubblica sicurezza)**

*1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla presente legge, hanno l'obbligo di comunicare, attraverso la piattaforma telematica del Sistema informativo regionale, di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), a fini statistici, il movimento degli ospiti, in arrivo o in partenza, registrato il mese precedente.*

*2. I gestori forniscono all'autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle persone alloggiate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia".*

**Art. 12**  
**(modifiche ed integrazioni all'art. 13 della L.R. n. 28/1986)**

- 1. I commi 1,2 dell'art. 13 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono modificati ed integrati come segue:**

*"1. Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui all'art.1, provvedono ad esporre, in modo ben visibile al pubblico all'ingresso della struttura e nelle unità abitative, i prezzi praticati nell'anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi periodi di apertura previsti dall'articolo 10.*

*"2. I prezzi di cui al precedente comma devono essere riportati sulle guide specializzate italiane ed estere nonché nel sito internet della struttura ricettiva e nei portali Internet di promozione e commercializzazione".*

- 2. Il comma 3 dell'art. 13 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 viene abrogato.**

- 3. I commi 4,5,6 e 7 dell'art. 13 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono modificati ed integrati come segue:**

*"4. Alle tipologie ricettive definite nella presente legge si applicano il regime di pubblicità dei prezzi e l'obbligo di comunicazione alla Regione, ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria, entro il 1° ottobre di ogni anno, per via telematica, dei prezzi massimi e minimi, dei relativi servizi offerti, comprensivi di IVA, e delle condizioni applicate, praticati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Eventuali modifiche sono comunicate almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore.*

*5. I prezzi di cui al comma 1, riepilogati in una apposita tabella fornita dai Comuni da esporre all'ingresso della struttura ricettiva, sono comprensivi:*

- a) del prezzo dell'alloggio praticato nell'anno di riferimento;*
- b) dei servizi necessari alla classificazione della struttura;*
- c) degli oneri e delle imposte evidenziati separatamente.*

*I prezzi di cui al presente comma non comprendono quello degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente.*

*6. I titolari o i gestori delle strutture ricettive non possono praticare prezzi superiori ai massimi dichiarati.*

*7. I costi di energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio possono essere conteggiati sotto la voce "contributo giornaliero per rimborso servizi accessori " e sono commisurati alla potenza impegnata.*

- 4. I commi 8,9,10 dell'art. 13 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono abrogati.**

**Art. 13**  
**(modifiche ed integrazioni all'art. 14 della L.R. n. 28/1986)**

- 1. Il comma 2 dell'art. 14 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 è modificato ed integrato come segue:**

*"2. All'interno dell'Ufficio di Direzione saranno esposti:*

- il segno distintivo della categoria di classificazione attribuita;*
- l'autorizzazione all'esercizio con l'indicazione della capacità ricettiva massima del complesso e dei settori comprendenti le piazzole e le unità abitative, in genere contraddistinti da nomi di fantasia o da lettere alfabetiche;*
- le tariffe per la stagione in corso, di cui all'art. 12 della presente legge;*
- le date di apertura e chiusura del complesso e eventualmente l'indicazione dei periodi di bassa, alta e/o media stagione;*
- l'avviso concernente la possibilità di prendere visione della polizza di assicurazione di cui all'articolo 10 della presente legge;*
- il regolamento interno del complesso"*

**Art. 14**

**(modifica all'art. 16 della L.R. n. 28/1986)**

1. **I commi 1 e 2 dell'art. 16 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono modificati come segue:**

*"1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie, dell'ispettorato del lavoro e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune territorialmente competente.*

*2. La Regione svolge i controlli atti alla verifica del mantenimento dei requisiti afferenti alla classificazione, di cui all'articolo 6, trasmettendone le risultanze al Comune competente per gli adempimenti consequenziali"*

**Art. 15**

**(modifica all'art. 18 della L.R. n. 28/1986)**

1. **L'art. 18 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 è modificato come segue:**

**"ARTICOLO 18**

*"1. Le indicazioni sulla data e le prescrizioni sulla durata dei periodi di apertura dei complessi ricettivi alla aria aperta non annuali, di cui all'articolo 10 della presente legge, entrano in vigore a partire dalla data dello stabilito termine di apertura, successivamente alla entrata in vigore della presente legge"*

**Art. 16**

**(modifica all'art. 19 della L.R. n. 28/1986)**

1. **Il comma 1 dell'art. 19 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 è modificato come segue:**

*"1. Il Comune, per le inadempienze accertate, commina le seguenti sanzioni:*

*a) da 150,00 a 450,00 euro, per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe;*

*b) da 250,00 a 850,00 euro, per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli esposti;*

*c) da 500,00 a 1.000,00 euro, per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capacità ricettiva massima autorizzata;*

*d) da 500,00 a 1.000,00 euro, per apertura abusiva o omessa denuncia inizio attività.*

*e) da 500,00 a 1.000,00 euro per il mancato rispetto della percentuale di prevalenza del 50% riferita alla tipologia di struttura ricettiva di cui all'art. 1.*

2. **Nel commi 2 dell'art. 19 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 la parola "Sindaco" è sostituita da "Comune".**

3. **I commi 3 e 4 dell'art. 19 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono modificati come segue:**

*"3. Chiunque allestisca dopo l'entrata in vigore della presente legge uno dei complessi indicati all'art.1 sprovvisto della relativa autorizzazione, è soggetto, in solido con il proprietario del terreno, qualora sia persona diversa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 10.000,00 euro e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.*

*4. La violazione del disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di 100,00 euro per ogni pernottamento, da corrispondersi sia da parte del proprietario dell'installazione che da parte del titolare del pubblico esercizio autorizzato ad altra destinazione e che consente il pernottamento".*

4. **Il comma 7 dell'art. 19 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 è modificato ed integrato come segue:**

*"7. Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva massima, oltre a quanto previsto dal comma 1 lettera c) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 5,00 euro fino a 25,00 euro per ogni persona ospitata in eccedenza per ogni giorno di permanenza.*

**5. Il comma 9 dell'art. 19 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 è modificato come segue:**

*“9. Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 500,00 a 2.000,00 euro”.*

**6. Il comma 11 dell'art. 19 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 è modificato come segue:**

*“11. Chiunque consente l'utilizzazione di un proprio complesso immobiliare, attribuendogli la qualificazione di azienda ricettiva di cui alla presente legge e pubblicizzandolo in qualsiasi forma come tale, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di 5.000,00 euro”.*

**7. I commi 5,6,8,10,12 e 13 dell'art. 19 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono abrogati.**

**Art. 17**

**(introduzione art. 20 della L.R. n. 28/1986)**

**Dopo l'art. 19 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 viene inserito l'art. 20:**

**“ARTICOLO 20**

**(Disposizioni transitorie)**

1. *Le variazioni e le modifiche delle strutture ricettive all'aria aperta già esistenti, ivi incluse le variazioni dell'assetto organizzativo delle stesse, sono soggette a SCIA.*
2. *Le strutture ricettive di cui all'art. 1 già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano, entro i limiti temporali perentori di seguito indicati, a:*
  - a) *norme generali e requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dagli allegati 1 e 2, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;*
  - b) *requisiti di classificazione previsti per le diverse tipologie di attività e livello di classificazione, di cui agli allegati tecnici 3 e 4, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;*
3. *Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1 esistenti, sono tenuti a presentare presso lo sportello unico per le attività ricettive/produttive (SUAR/SUAP), ove costituito, del comune competente in cui la struttura è situata, o se la struttura ricettiva è situata in un comune presso cui il SUAR/SUAP non è costituito, all'ufficio comunale competente in materia di attività produttive, la SCIA di cui all'art. 5.*
4. *Le strutture ricettive già autorizzate, nelle more degli adeguamenti rispetto a quanto prescritto dal comma 2, manterranno il livello di classificazione precedentemente assegnato, rimanendo altresì efficace l'autorizzazione all'esercizio precedentemente rilasciata.*
5. *Limitatamente alle strutture ricettive già autorizzate ed in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, gli adeguamenti strutturali e funzionali prescritti dalla presente legge e dai relativi allegati, che necessitino della modifica/adeguamento delle superfici attualmente utilizzate o della realizzazione di interventi che richiedano ulteriore autorizzazione e titoli abilitativi, la scadenza temporale di cui al comma 2 lettera a) potrà essere, su richiesta dell'interessato e con specifiche motivazioni, prorogata di ulteriori 180 giorni”.*
6. *Le varianti urbanistiche di cui alla presente legge rientrano, altresì, tra le tipologie di varianti ammissibili, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettera b), della l.r. 19/2002.*

**Art. 18**

**(abrogazione)**

**Gli articoli 7,15, 17 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986 sono abrogati.**

**Art. 19**

**(Clausola di invarianza finanziaria)**

**Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.**

**Art. 20**  
***(Entrata in vigore)***

**La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.**

**Consiglieri Regionali**

F.to Antonello Talerico

F.to Giuseppe Neri

F.to Ferdinando Laghi

F.to Luciana De francesco,

F.to Antonio Lo Schiavo

F.to Katya Gentile

**PROPOSTA DI MODIFICA AGLI ALLEGATI A-B-C-D DELLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 11-07-1986  
REGIONE CALABRIA - Ricezione turistica all'aria aperta.**

**ALLEGATO 1 – NORME GENERALI**

**1) Classificazione**

In rapporto ai requisiti strutturali e ambientali, alla quantità e qualità delle attrezzature e dei servizi offerti ed alla qualificazione degli addetti, tenendo conto della presenza e della quantità di attrezzature ricreative, culturali e sportive, i complessi turistico ricettivi all'aria aperta, di cui all' art. 1 della presente legge, vengono classificati in categorie rappresentate con simbologia a stelle.

La simbologia della classificazione conseguita deve essere abbinata alla ditta o ragione sociale e riportata su tutti i documenti, su tutta la pubblicità, sui cartelloni, insegne e tabelle, ivi comprese le piattaforme online, i siti internet e i social media.

**2) Campeggi (Camping)**

Sono classificati in cinque categorie così individuate: una, due, tre, quattro e cinque stelle.

Il campeggio dotato di meno servizi sarà contraddistinto con una stella, mentre il più confortevole ed attrezzato sarà identificato con cinque stelle.

Saranno classificati sulla base di quanto disposto dall'allegato 3.

Possono disporre di una ricettività e di servizi per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto, ed in minor misura, purché non eccedente il 50 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento

**3) Villaggi turistici**

Sono classificati con due, tre, quattro e cinque stelle con gli stessi criteri di valutazione del comma precedente. idem Saranno classificati sulla base di quanto disposto dall'allegato 3.

Possono disporre di una ricettività e di servizi per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente sprovvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto, ed in minor misura, purché non eccedente il 50 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

**4) I villaggio-campeggio” o “villaggio-camping”**

Sono complessi classificati con due, tre e quattro e cinque stelle con gli stessi criteri di valutazione dei villaggi turistici.

Saranno classificati sulla base di quanto disposto dall'allegato 3.

Sono dotati di una ricettività, e di servizi che possiedono congiuntamente, senza alcun limite di prevalenza, le caratteristiche proprie del campeggio e del villaggio turistico.

**5) Piazzola**

Si intende per piazzola, la superficie a disposizione di ciascun singolo equipaggio per la propria installazione mobile, le proprie attrezzature ed il proprio mezzo di trasporto o per l'installazione da parte del gestore o di terzi delle unità abitative a disposizione degli ospiti della struttura ricettiva.

La piazzola minima è l'area riservata all'uso esclusivo di un equipaggio munito di propri mezzi di pernottamento, con una superficie minima non inferiore a 40 metri quadrati, eventualmente dotata di un'utenza elettrica.

La piazzola attrezzata è l'area riservata all'uso di un equipaggio, sia munito di propri mezzi di pernottamento sia sprovvisto di tali mezzi, con una superficie minima non inferiore a 50 metri quadrati, dotata di reti tecnologiche per l'utenza idrica, elettrica e fognaria.

Le piazzole sono numerate ed individuate con apposito contrassegno. Le stesse possono essere delimitate mediante l'apposizione di segnali, picchetti, aiuole, siepi, cespugli di vegetazione, alberature tipiche del luogo. Sono vietate le recinzioni delle piazzole in muratura o in qualsiasi altro materiale non immediatamente removibile.

Sulla piazzola è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno, mantenute ad una distanza di almeno un metro dalle installazioni presenti nelle piazzole adiacenti e di piattaforme provvisorie e di facile amovibilità, in legno o altri materiali ecocompatibili. È vietata, in ogni caso, la cementificazione delle piazzole o l'utilizzo di materiali non immediatamente removibili.

La planimetria generale della struttura riporta l'esatta disposizione e numerazione delle piazzole ed è esposta in maniera ben visibile all'interno dell'area di ricevimento della struttura stessa.

La superficie minima della piazzola può variare in funzione delle stelle di classificazione delle strutture ricettive così come previsto dagli Allegati 3 e 4 della presente legge.

#### **6) Superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta**

È l'area effettivamente recintata su cui insiste il complesso ricettivo all'aria aperta, appositamente delimitata con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti, con tutti i fabbricati adibiti a servizi igienici, attività commerciali interne, abitazioni, magazzini, attrezzature, aree comuni, strade e settori su cui ricadono le piazzole, le unità abitative a disposizione degli ospiti, i parcheggi.

La superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta, è quella risultante dalle planimetrie allegare alle domande di autorizzazione già regolarmente ottenute in virtù della legge n. 326 del 21/3/1958 (per i complessi già esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge), o da ottenere successivamente all'emanazione della presente legge regionale.

#### **7) Settore del complesso ricettivo all'aria aperta**

È una delle porzioni, all'interno dell'area recintata del complesso, su cui ricadono le unità abitative e le piazzole.

Le piazzole e/o le unità abitative devono essere contraddistinte con lettere alfabetiche o nomi di fantasia risultanti sulle planimetrie.

#### **8) Capacità ricettiva massima del complesso ricettivo all'aria aperta**

Si ottiene moltiplicando il numero delle piazzole per il numero di componenti di un equipaggio tipo, convenzionalmente determinato in quattro persone.

Le strutture ricettive di cui all'art. 1 della presente legge, possono offrire una capacità ricettiva non superiore a 70 equipaggi per ettaro. Tale rapporto può variare in funzione delle stelle di classificazione delle strutture ricettive così come previsto dagli Allegati 3 e 4 della presente legge.

Nel caso che tale calcolo evidenzi l'insufficienza di uno o più dei rapporti impianti - attrezzature - utenti, previsti per la categoria di classifica richiesta, la capacità ricettiva viene proporzionalmente e provvisoriamente ridotta, assumendo la denominazione << Capacità Ricettiva Effettiva >> (CRE)

A seguito di ciò, i Comuni dovranno aggiornare la Capacità Ricettiva Effettiva, incrementandola proporzionalmente all'aggiornamento ed alla realizzazione dei servizi mancanti, di cui al comma precedente fino al raggiungimento della Capacità Ricettiva massima già autorizzata e da conseguire sia nelle piazzole che nelle unità abitative.

### **9) Posto auto (PA)**

È lo spazio occorrente per lo stanziamento di una autovettura ed alla relativa manovra.

Il PA viene convenzionalmente e mediamente determinato in mq 20 detraibili dalla piazzola, qualora esistano corrispondenti PA in parcheggi predisposti all'interno del complesso, o in zone adiacenti allo stesso adibite a tale utilizzo.

### **10) Equipaggio**

Si intende, per equipaggio, l'insieme omogeneo di persone, parenti e non, che viaggino insieme con comune/ i mezzo/ i di trasporto e che soggiornino di norma, in una unica installazione e/ o, comunque, in un'unica << piazzola >> o << Unità Abitativa >>. Per convenzione, la consistenza numerica media di un equipaggio viene identificata in 4 persone-, anche in relazione al calcolo della capacità ricettiva massima di cui all'articolo 8.

### **11) Aree comuni**

Si intende, per Aree Comuni, la somma di tutti gli spazi non occupati da attrezzature ed opere varie che ne impediscano la fruibilità presente o futura, da parte degli ospiti del complesso.

Possono essere parzialmente utilizzate per la realizzazione di zone verdi, macchie, aiuole o attrezzature ed impianti ludici, ricreativi o sportivi.

### **12) Requisiti minimi e obbligatori**

L'allegato 2 della presente legge stabilisce le caratteristiche e i requisiti minimi strutturali e funzionali delle strutture ricettive all'aria aperta; gli allegati 3 e 4 ne stabiliscono le attribuzioni delle varie classificazioni.

### **13) Classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta.**

Nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, i campeggi, i villaggi turistici e i villaggio-campeggio o villaggio-camping, ai fini della classificazione devono possedere, oltre ai requisiti minimi strutturali e funzionali di cui all'allegato 2, i requisiti di attribuzione di classificazione di cui agli Allegati 3 e 4 della presente legge.

**PROPOSTA DI MODIFICA AGLI ALLEGATI 1 – 2 – 3 - 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 11-07-1986 REGIONE CALABRIA - Ricezione turistica all'aria aperta.**

**ALLEGATO 2**

**Requisiti minimi strutturali e funzionali delle strutture ricettive all'aria aperta**

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, le strutture ricettive di cui all'art. 1 della presente legge, ai fini della classificazione e dei requisiti di cui ai successivi allegati 3 e 4, devono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali comuni:

- a) superficie dell'area su cui insiste la struttura appositamente delimitata con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;
- b) viabilità veicolare interna e di accesso ai mezzi degli ospiti, realizzata con l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un transito agevole che non favorisca il sollevamento di polveri e faciliti il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in relazione al peso dei veicoli e dei relativi rimorchi;
- c) viabilità pedonale interna alla struttura ricettiva idonea ad un agevole e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori con particolare attenzione ai portatori di handicap o con

ridotta mobilità;

- d) apposita segnaletica che indichi, in maniera chiara, i percorsi che conducono alla zona di ricevimento, al ristorante, al bar, ai servizi igienici, alle uscite, etc., nonché specifica segnaletica che conduca alle piazzole e alle unità abitative assegnate agli ospiti all'interno della struttura;
- e) planimetria generale della struttura ricettiva con l'esatta posizione dei servizi, e con la disposizione e numerazione delle piazzole e delle unità abitative e regolamento interno della struttura ricettiva, esposti all'interno dell'area di accoglienza o ricevimento, comprensivo delle indicazioni sugli aspetti di carattere organizzativo, sulla modalità di conduzione degli animali domestici, sulla sicurezza degli ospiti, sulle indicazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti ed alla tutela dell'ambiente e del territorio circostante;
- f) servizio di spaccio e/o bar. Tale dotazione si rende facoltativa per le strutture ricettive classificate con una stella nel caso in cui sia fruibile nella distanza massima di 500 metri dalla struttura , un'attività commerciale simile;
- g) illuminazione attraverso fonti di luminosità a basso consumo energetico dei varchi di accesso e di tutti i percorsi pedonali, dei parcheggi, dei servizi igienici e delle aree destinate ai servizi generali ed accessori tale da consentire l'utilizzo notturno in sicurezza;
- h) gruppo elettrogeno idoneo all'erogazione dell'energia elettrica, nel caso di interruzione della linea

ordinaria, necessaria all'illuminazione degli spazi comuni ed al funzionamento dei servizi essenziali nonché di garantire il funzionamento di una pompa di sollevamento e di un'ulteriore pompa di riserva;

- i) cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal decreto legislativo n. 81/2008 e/o dall'azienda unità sanitaria locale competente, in quantità di una ogni cento persone, e di almeno una nel caso di un numero inferiore di ospiti. Per le sole strutture con capacità ricettiva superiore a 400 persone o che distino oltre 10 km da un centro dotato di servizio medico, la disponibilità di un apposito locale attrezzato per il primo soccorso e di un medico reperibile che garantisca la sua presenza in tempi brevi;
- l) alimentazione giornaliera di acqua per persona non inferiore a 60 litri al giorno, di cui almeno 40 litri potabile, eventualmente prelevata da pozzi o sorgenti, accompagnata da relativa certificazione rilasciata dalla locale azienda sanitaria locale che ne attesti la potabilità. Il titolare o gestore della struttura ricettiva predispone una procedura di autocontrollo e gestione del rischio della qualità dell'acqua ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale di riferimento.
- m) erogazione di acqua potabile nei lavabi dei servizi igienici, nei lavelli per le stoviglie, nei lavatoi, nelle docce, nonché nei locali ove si confezionano e somministrano cibi e bevande, con adeguata segnalazione dell'eventuale erogazione di acqua non potabile, consentita solo nei wc,

negli impianti di lavaggio degli autoveicoli e per l'innaffiamento. Tutti gli impianti eroganti acqua al servizio degli ospiti devono utilizzare sistemi idonei al risparmio idrico;

- n) distribuzione del blocco dei servizi igienici comuni all'interno della struttura, nel numero minimo previsto dagli allegati 3 e 4. Realizzazione degli stessi, distinti per gli uomini e per le donne, in unità indipendenti da collocare, eventualmente, anche in una singola struttura, purché mantengano ingressi separati. I servizi igienici destinati all'uso riservato di singole piazzole sono esclusi dal calcolo del numero minimo dei servizi igienici comuni. Qualora una parte delle piazzole o delle unità abitative del complesso ricettivo a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia servita da installazioni riservate, permane l'obbligo di allestire installazioni igienico-sanitarie di uso comune, secondo quanto indicato dagli allegati 3 e 4, in rapporto al numero di persone ospitabili nelle piazzole prive delle installazioni igienico-sanitarie riservate;
- o) locali ospitanti i servizi igienici comuni realizzati in muratura o in altri materiali idonei a garantire la facilità di pulizia, costituiti da pareti rivestite con materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili e da uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua;
- p) areazione diretta dall'esterno mediante finestre o mediante aperture anche sul lato superiore delle tramezzature o sistema di aspirazione meccanica di ciascun locale destinato ai servizi

igienici;

- q) idonea separazione dei locali destinati al lavaggio delle stoviglie e della biancheria dai servizi igienici, con relativa dotazione di contenitori per i rifiuti solidi;
- r) raccolta di rifiuti solidi garantita all'interno delle strutture attraverso pattumiere, cassonetti o sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi contenitori, con capienza complessiva adeguata alla capacità ricettiva della struttura, tutti lavabili e muniti di coperchio a tenuta;
- s) raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurata almeno una volta al giorno da svolgere in conformità alla normativa vigente in materia di igiene e con modalità idonee alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- t) impianto di raccolta delle acque nere, collegato alla rete fognaria comunale o, in mancanza, ad un impianto interno di trattamento e depurazione realizzato in conformità alla normativa vigente. L'impianto di raccolta dei reflui direttamente dai veicoli ricreazionali dotati di appositi serbatoi, è costituito da una apposita area ogni 200 piazzole, igienicamente attrezzata per lo scarico delle relative acque nere, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.
- u) produzione di acqua calda nei servizi igienici e nelle docce, assicurata per almeno il 25 per cento da fonti di energia rinnovabile. La realizzazione di tali impianti è subordinata all'effettiva possibilità d'installazione degli stessi, ed in particolare dall'assenza di cause ostative quali vincoli

ambientali, norme di salvaguardia del territorio o alla presenza di particolari caratteristiche ambientali e morfologiche che ne impediscano il regolare funzionamento o l'effettiva utilità.

- v) dotazione di una o più aree di parcheggio con un numero di posti auto nel numero minimo previsto negli allegati 3 e 4 per la classificazione delle strutture turistico ricettive all'aria aperta della presente legge.

**PROPOSTA DI MODIFICA AGLI ALLEGATI 1 – 2 – 3 - 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 11-07-1986 REGIONE CALABRIA - Ricezione turistica all'aria aperta.**

**ALLEGATO 3**

**Requisiti minimi strutturali e funzionali per la classificazione delle strutture turistico ricettive all'aria aperta – Strutture e infrastrutture.**

**CAMPEGGI**

A3		CAMPEGGI					
<i>ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE</i>		<i>CAMPEGGI</i>					
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	
A3 C01	<b>Lotto minimo</b>	5.000 mq.	10.000 mq.	10.000 mq	10.000 mq	15.000 mq	
A3 C02	<b>Densità e capacità ricettiva massima per ettaro</b> (e=equipaggi; o=ospiti)	70 e. - 280 o.	60 e. - 240 o.	60 e. - 240 o.	60 e. - 240 o.	50 e. - 200 o.	
A3 C03	<b>Superficie delle piazzole libere</b>	40mq	50mq	60mq	70mq	80mq	
A3 C04	<b>Superficie delle piazzole attrezzate</b>	50mq	60mq	70mq	80mq	90mq	
A3 C05	<b>Suddivisione Aree interne</b>	Aree per servizi generali (% massima)	20%	20%	30%	35%	40%
		Aree comuni destinate a verde sportivo e/o naturalistico (% minima)	10%	10%	15%	20%	25%

A3 C06	<b>Aree Alberate e/o ombreggiate</b>	Superficie minima ombreggiata/alberata (in percentuale sulla superficie complessiva e comprensiva delle aree destinate a verde sportivo e/o naturalistico)	10%	15%	20%	25%	30%
A3 C07	<b>Rapporto minimo delle piazzole attrezzate sul totale delle piazzole della struttura ricettiva all'aria aperta</b>		5%	10%	15%	20%	30%
A3 C08	<b>Parcheggi</b>	Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 20% delle piazzole più le unità fisse	X				
		Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 25% delle piazzole più le unità fisse		X	X		
		Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 30% delle piazzole più le unità fisse				X	X

NOTE

A3 C01 = il lotto minimo non si applica per le strutture ricettive già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente norma

**Requisiti minimi strutturali e funzionali per la classificazione delle strutture turistico ricettive all'aria aperta – Strutture e infrastrutture.**

**VILLAGGI E VILLAGGI CAMPING**

A3		VILLAGGI E VILLAGGI CAMPING					
<i>ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE</i>		<i>VILLAGGI E CAMPING VILLAGE</i>					
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	
A3 V01	<b>Lotto minimo</b>	5.000 mq.	10.000 mq.	10.000 mq	10.000 mq	20.000 mq	
A3 V02	<b>Densità e capacità ricettiva massima per ettaro</b> (e=equipaggi; o=ospiti)	70 e. - 280 o.	60 e. - 240 o.	60 e. - 240 o.	60 e. - 240 o.	50 e. - 200 o.	
A3 V03	<b>Superficie delle piazzole libere</b>	40mq	50mq	60mq	70mq	80mq	
A3 V04	<b>Superficie delle piazzole attrezzate</b>	50mq	60mq	70mq	80mq	90mq	
A3 V05	<b>Suddivisione Aree interne</b>	Aree per servizi generali (% massima)	30%	30%	35%	40%	45%
		Aree comuni destinate a verde sportivo e/o naturalistico (% minima)	10%	15%	20%	25%	30%
A3 V06	<b>Aree Alberate e/o ombreggiate</b>	Superficie minima ombreggiata/alberata (in percentuale sulla superficie complessiva e comprensiva delle aree destinate a verde sportivo e/o naturalistico)	10%	20%	25%	30%	30%

A3 V07	<b>Rapporto minimo delle piazzole attrezzate sul totale delle piazzole della struttura ricettiva all'aria aperta</b>		15%	5%	10%	15%	20%
A3 V08	<b>Parcheggi</b>	Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 30% delle piazzole più le unità fisse	X				
		Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 35% delle piazzole più le unità fisse		X	X		
		Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 40% delle piazzole più le unità fisse				X	X

NOTE

A3 V01 = il lotto minimo non si applica per le strutture ricettive già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente norma

**ALLEGATO 4****CAMPEGGI**

<b>CAMPEGGI</b>			<b>CAMPEGGI</b>				
<b>ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE</b>			<b>1 stella</b>	<b>2 stelle</b>	<b>3 stelle</b>	<b>4 stelle</b>	<b>5 stelle</b>
A4 C01	<b>Servizio Ricevimento e Accettazione con presenza continua del responsabile della struttura ricettiva o suo delegato</b>	Assicurato 8 ore su 24	X				
		Assicurato 12 ore su 24		X			
		Assicurato 16 ore su 24			X		
		Assicurato 24 ore su 24				X	X
A4 C02	<b>Lingue correttamente parlate dal personale addetto al ricevimento oltre l'italiano</b>	Una lingua		X			
		Due lingue			X	X	
		Tre lingue					X
A4 C03	<b>Personale con cartellino di riconoscimento</b>		X	X	X	X	
A4 C04	<b>Personale con cartellino di riconoscimento e divisa</b>				X	X	

A4 C05	<b>Servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24, anche attraverso sistemi di telecontrollo o videosorveglianza</b>		X	X	X	X	X
A4 C06	<b>Pulizia ordinaria aree comuni</b>	Giornaliera	X				
		Almeno due volte al giorno		X			
		Almeno tre volte al giorno			X	X	
		Con addetto diurno permanente					X
A4 C07	<b>Pulizia installazioni igienico-sanitarie comuni</b>	Almeno due volte al giorno	X				
		Almeno tre volte al giorno		X	X		
		Con addetto diurno permanente				X	X
A4 C08	<b>Installazioni igienico sanitarie di uso comune (n. degli ospiti per ogni installazione)</b>	Water	25	20	18	15	10
		Doccia	40	35	30	25	20
		Lavabo	30	25	20	15	10
		lavello stoviglie	60	50	40	30	25
		Lavatoio* <sup>1</sup>	70	60	50	40	30
		Lavatrice	350	350	300	200	200
		Vuotatoio per WC chimici (1 ogni 200 piazzole o frazione)	X	X	X	X	X
		Acqua calda nei servizi igienici assicurata in % da fonti energia rinnovabile	25%	30%	35%	40%	45%
		Erogazione acqua in litri per persona al giorno	60	60	70	80	80

		Presenza minima di n. servizi igienici accessibili a persone diversamente abili (comunque non inferiori a quanto previsto dalla normativa vigente in materia)	4	4	4	4	4
A4 C09	<b>Altre installazioni igienico sanitarie e di servizio</b>	Installazioni igienico sanitarie riservate ai bambini rappresentate da due wc, due lavabi e due docce, nel numero di 1 ogni 200 ospiti					X
		Nursery room				X	X
		Baby room					X
		Installazioni igienico sanitarie riservate alla singola piazzola, dotate di wc, lavabo e doccia (con dotazione di erogatori di sapone liquido), asciugacapelli, nel numero di una ogni 200 ospiti.					X
		Locale lavanderia con lavatrici e asciugatrici (nei 5 stelle con dotazione di sapone monouso per lavaggio biancheria)				X	X
		Locale stireria					X
A4 C10	<b>Servizi all'interno delle installazioni igienico sanitarie</b>	Docce e lavabi dotate di erogatori di sapone liquido					X
		Asciugacapelli nel numero di 3 per blocco servizi				X	

		Asciugacapelli nel numero di 4 per blocco servizi						X
A4 C11	<b>Riscaldamento in strutture ad apertura annuale</b>	Per i locali comuni e almeno il 50% delle unità abitative	X					
		Per i locali comuni e almeno il 70% delle unità abitative		X				
		Per i locali comuni e almeno il 100% delle unità abitative			X	X		X
A4 C12	<b>Utilizzo di fonti di energia rinnovabile per la produzione di acqua calda di cui all'allegato 2 comma 1 lettera u)</b>		25%	35%	45%	50%	60%	
A4 C13	<b>Servizi di somministrazione</b>	Spaccio e bar	X*	X				
		Spaccio e bar in locale separato e appositamente arredato con tavoli e sedie			X	X		X
		Market alimentari			X	X		X
		Tavola calda o self-service o ristorante			X	X		X
		Servizi di Ristorazione take away o in delivery nelle piazzole						
A4 C14	<b>Servizi telematici e web</b>	Postazione Internet o rete wi-fi		X	X		X	X
		Sito internet o casella di posta elettronica attiva riconducibili al complesso turistico ricettivo		X	X		X	X
		Totem informativo o app a disposizione della clientela per						

		servizi informativi sulle attività della struttura ricettiva, informazioni sul territorio, altre informazioni utili, etc.					
A4 C15	<b>Impianti sportivi e/o complementari quali ad esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: piscina, tennis, paddle, calcetto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, tiro con arco, campo da bocce, custodia natanti leggeri, etc.</b>	Almeno una attrezzatura		X			
		Almeno due attrezzature			X		
		Almeno tre attrezzature				X	
		Almeno quattro attrezzature					X
A4 C16	<b>Attrezzature ricreative e/o servizi per svago, quali ad esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: parco giochi, locale di ritrovo, sala TV, sala polivalente, tennis da tavolo, possibilità noleggio attrezzature sportive, organizzazione passeggiate a cavallo, etc.</b>	Almeno una attrezzatura/servizio		X			
		Almeno due attrezzature/servizi			X		
		Almeno tre attrezzature/servizi				X	
		Almeno quattro attrezzature/servizi					X
A4 C17	<b>Documentazione su carta o su mezzi di comunicazione digitale (tablet, tv interattiva, etc.) di presentazione della</b>	Documentazione di presentazione in inglese oltre l'italiano compreso			X		
		Documentazione di presentazione in due lingue oltre l'italiano compreso				X	

	<b>struttura ricettiva e dei servizi erogati, nelle unità abitative fornite dalla struttura ricettiva</b>	Documentazione di presentazione in tre lingue oltre l'italiano compreso, con indicazioni sulle attrazioni del territorio, manifestazioni culturali, eventi, etc.					X
<b>NOTE</b>							
A4 C08 * <sup>1</sup> = è ammessa una macchina lavatrice di classe energetica A, in sostituzione di ogni 15 lavatoi per panni.							
Denominazioni aggiuntive = per le strutture ricettive classificate 4 e 5 stelle, è possibile aggiungere la denominazione “Glamping” nel caso in cui le unità abitative a disposizione della clientela, presentino particolari caratteristiche di design e siano orientate ad un maggior comfort, anche attraverso la presenza di arredamento ricercato o di pregio o di soluzioni architettoniche e tecnologiche innovative quali ad esempio lodge tent, bubble tent, tende Yurta, mobil home di particolare design o innovazione, etc.							

## **ALLEGATO 4**

**Requisiti minimi strutturali e funzionali per la classificazione delle strutture turistico ricettive all'aria aperta – Servizi e Attrezzature.**

### **VILLAGGI E CAMPING VILLAGE**

<b>VILLAGGI E CAMPING VILLAGE</b>			<b>VILLAGGI E CAMPING VILLAGE</b>				
<b>ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE</b>			<b>1 stella</b>	<b>2 stelle</b>	<b>3 stelle</b>	<b>4 stelle</b>	<b>5 stelle</b>
A4 V01	<b>Servizio Ricevimento e Accettazione con presenza continua del responsabile della struttura ricettiva o suo delegato</b>	Assicurato 8 ore su 24	X				
		Assicurato 12 ore su 24		X			
		Assicurato 16 ore su 24			X		
		Assicurato 24 ore su 24				X	X
A4 V02	<b>Lingue correttamente parlate dal personale addetto al ricevimento oltre l'italiano</b>	Una lingua		X			
		Due lingue			X	X	
		Tre lingue					X
A4 V03	<b>Personale con cartellino di riconoscimento</b>			X	X	X	X
A4 V04	<b>Personale con cartellino di riconoscimento e divisa</b>					X	X
A4 V05	<b>Servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24, anche attraverso sistemi di telecontrollo o videosorveglianza</b>		X	X	X	X	X
A4 V06	<b>Pulizia ordinaria aree comuni</b>	Giornaliera	X				
		Almeno due volte al giorno		X			

		Almeno tre volte al giorno			X	X	
		Con addetto diurno permanente					X
A4 V07	<b>Pulizia installazioni igienico-sanitarie comuni</b>	Almeno due volte al giorno	X				
		Almeno tre volte al giorno		X	X		
		Con addetto diurno permanente				X	X
A4 V08	<b>Installazioni igienico sanitarie di uso comune (n. degli ospiti per ogni installazione)</b>	Water	25	20	18	15	10
		Doccia	40	35	30	25	20
		Lavabo	30	25	20	15	10
		lavello stoviglie	60	50	40	30	25
		Lavatoio*1	70	60	50	40	30
		Lavatrice	350	350	300	200	200
		Vuotatoio per WC chimici (1 ogni 200 piazzole o frazione)	X	X	X	X	X
		Acqua calda nei servizi igienici assicurata in % da fonti energia rinnovabile	25%	30%	35%	40%	45%
		Erogazione acqua in litri per persona al giorno	60	60	70	80	80
		Presenza minima di n. servizi igienici accessibili a persone diversamente abili (comunque non inferiori a quanto previsto dalla normativa vigente in materia)	4	4	4	4	4

A4 V09	<b>Altre installazioni igienico sanitarie e di servizio</b>	Installazioni igienico sanitarie riservate ai bambini rappresentate da due wc, due lavabi e due docce, nel numero di 1 ogni 150 ospiti					X
		Nursery room				X	X
		Baby room					X
		Installazioni igienico sanitarie riservate alla singola piazzola, dotate di wc, lavabo e doccia (con dotazione di erogatori di sapone liquido), asciugacapelli, nel numero di una ogni 150 ospiti.					X
		Locale lavanderia con lavatrici e asciugatrici (nei 5 stelle con dotazione di sapone monouso per lavaggio biancheria)				X	X
		Locale stireria					X
A4 V10	<b>Servizi all'interno delle installazioni igienico sanitarie</b>	Docce e lavabi dotate di erogatori di sapone liquido					X
		Asciugacapelli nel numero di 4 per blocco servizi				X	
		Asciugacapelli nel numero di 5 per blocco servizi					X
A4 V11	<b>Riscaldamento in strutture ad apertura annuale</b>	Per i locali comuni e almeno il 50% delle unità abitative	X				
		Per i locali comuni e almeno il 70% delle unità abitative		X			

		Per i locali comuni e almeno il 100% delle unità abitative			X	X	X
A4 V12	<b>Utilizzo di fonti di energia rinnovabile per la produzione di acqua calda di cui all'allegato 2 comma 1 lettera u)</b>		25%	35%	45%	50%	60%
A4 V13	<b>Servizi di somministrazione</b>						
	Spaccio e bar		X*	X			
	Spaccio e bar in locale separato e appositamente arredato con tavoli e sedie				X	X	X
	Market alimentari				X	X	X
	Tavola calda o self-service o ristorante				X	X	X
	Servizi di Ristorazione take away o in delivery nelle piazzole						X
A4 V14	<b>Servizi telematici e web</b>						
	Postazione Internet o rete wi-fi			X	X	X	X
	Sito internet o casella di posta elettronica attiva riconducibili al complesso turistico ricettivo			X	X	X	X
	Totem informativo o app a disposizione della clientela per servizi informativi sulle attività della struttura ricettiva, informazioni sul territorio, altre informazioni utili, etc.						X
A4 V15		Almeno una attrezzatura		X			

	<b>Impianti sportivi e/o complementari quali ad esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: piscina, tennis, paddle, calcetto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, tiro con arco, campo da bocce, custodia natanti leggeri, etc.</b>	Almeno due attrezzature			X			
		Almeno tre attrezzature				X		
		Almeno quattro attrezzature						X
A4 V16	<b>Attrezzature ricreative e/o servizi per svago, quali ad esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: parco giochi, animazione, locale di ritrovo, sala TV, sala polivalente, tennis da tavolo, attrezzature sportive e per fitness, servizi per il benessere della persona, organizzazione escursioni, etc.</b>	Almeno una attrezzatura/servizio		X				
		Almeno due attrezzature/servizi			X			
		Almeno tre attrezzature/servizi				X		
		Almeno quattro attrezzature/servizi					X	
		Servizio di animazione			X	X	X	
		Servizio di animazione e miniclub				X	X	
		Servizi per il benessere della persona					X	
A4 V17	<b>Documentazione su carta o su mezzi di comunicazione digitale (tablet, tv interattiva, etc.) di presentazione della</b>	Documentazione di presentazione in inglese oltre l'italiano compreso			X			
		Documentazione di presentazione in due lingue oltre l'italiano compreso				X		

	<b>struttura ricettiva e dei servizi erogati, nelle unità abitative fornite dalla struttura ricettiva</b>	Documentazione di presentazione in tre lingue oltre l'italiano compreso, con indicazioni sulle attrazioni del territorio, manifestazioni culturali, eventi, etc.					X
--	---	--	--	--	--	--	---

**NOTE**

A4 V08 \*<sup>1</sup> = è ammessa una macchina lavatrice di classe energetica A, in sostituzione di ogni 15 lavatoi per panni.

Denominazioni aggiuntive = per le strutture ricettive classificate 4 e 5 stelle, è possibile aggiungere la denominazione “Glamping” nel caso in cui le unità abitative a disposizione della clientela, presentino particolari caratteristiche di design e orientate ad un maggior comfort, anche attraverso la presenza di arredamento ricercato o di pregio o di soluzioni architettoniche e tecnologiche innovative quali ad esempio lodge tent, bubble tent, tende Yurta, mobil home di particolare design o innovazione, etc.